



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE STRADE VICINALI DI INTERESSE LOCALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Com.le n. 103 del 25/9/2007



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE STRADE VICINALI DI INTERESSE LOCALE.....	2
CAPO I.....	2
Art. 1) Ambito di applicazione.....	2
Art. 2) Classamento o declassamento.....	2
Art. 3) Procedimenti di classamento o declassamento ad iniziativa privata	2
Art. 4) Procedimenti di classamento o declassamento ad iniziativa pubblica.....	2
Art. 5) Aggiornamenti dei tracciati viari.....	2
Art. 6) Strade nei centri abitati	3
Art. 7) Realizzazione di nuove strade	3
CAPO II.....	3
Art. 8) Finanziamenti per manutenzione ordinaria	3
Art. 9) Finanziamenti per manutenzione straordinaria (o ripristino)	3
CAPO III.....	3
Art. 10) Limitazioni alla circolazione veicolare	4
Art. 11) Temporanee autorizzazioni in deroga	4
Art. 12) Determinazione della cauzione	4
Art. 13) Obblighi del soggetto autorizzato in deroga.....	4
CAPO IV.....	5
Art. 14) Obblighi dei frontisti e sanzioni	5
Art. 15) Sanzioni.....	5
Art. 16) Esclusioni.....	5
Art. 17) Efficacia	6



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE STRADE VICINALI DI INTERESSE LOCALE

CAPO I

Art. 1) Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle strade che sono ricomprese o da ricomprendere negli appositi elenchi approvati dal Consiglio Comunale come strade vicinali di uso pubblico.

Art. 2) Classamento o declassamento

Il classamento e declassamento delle strade oggetto del presente regolamento è di competenza del Consiglio Comunale.

Le strade vicinali declassate diventano strade agrarie interpoderali di proprietà privata senza uso pubblico.

Il procedimento di classamento e declassamento delle strade private o vicinali di uso pubblico può essere avviato d'ufficio o su istanza dell'unico proprietario o dei 2/3 dei proprietari dei fondi contermini per la totalità o un tratto del tracciato sempre che le proposte non peggiorino la viabilità complessiva.

Art. 3) Procedimenti di classamento o declassamento ad iniziativa privata

La richiesta di avvio del procedimento, firmata dall'unico proprietario o da 2/3 dei proprietari dei fondi contermini, deve contenere i seguenti allegati:

- a) mappa catastale;
- b) visure catastali relative alle particelle contermini al tracciato stradale;
- c) scheda riepilogativa dei proprietari interessati;
- d) repertorio fotografico;
- e) relazione circa le motivazioni della richiesta di classamento o declassamento.

La Commissione Tecnica Interna (CTI), a seguito di istruttoria per verificare l'inclusione o l'esclusione nell'elenco della strada nelle comunali o vicinali di uso pubblico e il permanere o meno dell'uso pubblico, si esprime entro 30 giorni con un parere obbligatorio non vincolante.

In caso di parere favorevole, sentita la Giunta Comunale che si esprime con una direttiva, la pratica viene integrata dal privato con il frazionamento e l'impegnativa di provvedere a propria cura e spese al contratto, registrazione, trascrizione e volture catastali.

La delibera, a seguito delle integrazioni di cui al comma precedente, viene iscritta all'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile.

Art. 4) Procedimenti di classamento o declassamento ad iniziativa pubblica

Il Responsabile del Servizio Tecnico (nr. 7) può avviare d'ufficio un procedimento per declassare una strada pubblica o per assoggettare ad uso pubblico una strada privata qualora rilevi che manchino o sussistano i seguenti requisiti:

- a) passaggio esercitato da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale;
- b) concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, esigenze di generale interesse;
- c) titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può identificarsi nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile.

La proposta, presentata alla CTI per il parere obbligatorio non vincolante, viene comunicata alla Giunta Comunale che si esprime con una direttiva, per essere iscritta all'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile.

A seguito di deliberazione la strada viene iscritta o cancellata immediatamente nell'elenco delle strade vicinali del Comune

Art. 5) Aggiornamenti dei tracciati viari

Le variazioni dei tracciati delle strade di interesse pubblico, (fatto salvo la presentazione delle DIA o il rilascio dei previsti atti autorizzativi) sono ammesse con le modalità di cui agli articoli del presente capo, purché adeguatamente giustificate e sempre che le variazioni



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

proposte non peggiorino le caratteristiche morfologiche dei tracciati esistenti, peggiorando la viabilità complessiva.

In via generale la dismissione di un tracciato accampionato come strada d'uso pubblico deve essere congiunta all'individuazione di un classamento fra le strade d'uso pubblico di una nuova porzione di strada di cui i richiedenti abbiano la disponibilità.

I progetti e le procedure in tal caso devono essere contestuali e l'efficacia del declassamento è subordinata alla realizzazione della nuova viabilità.

Art. 6) Strade nei centri abitati

Le viabilità ricomprese all'interno dei Centri abitati (come perimetrati dalla cartografia del Regolamento Urbanistico) con esercizio di un diritto di uso pubblico sono equiparate alle strade "Comunali" così come disposto dall' art. 2 comma 7 del D.Lgs. 285/92 con esclusione delle Strade Classificate Regionali e Provinciali.

Art. 7) Realizzazione di nuove strade

La nuova viabilità realizzata da enti pubblici è classificata in sede di approvazione del progetto.

La nuova viabilità realizzata da privati, autorizzata con idoneo titolo abilitativo, segue la procedura dell'art. 3, e l'istanza va integrata con:

- a) mappa catastale con relativi frazionamenti;
- b) visure catastali relative alle particelle interessate dal tracciato stradale;
- c) copia contratti d'acquisto dei beni;
- d) relazione sulle dimensioni e caratteristiche del tracciato della sezione tipo;
- e) collaudo statico di eventuali opere d'arte e della strada.

Il Responsabile del Servizio 3 e il Responsabile del Servizio 7 comunale procedono ad una verifica dei lavori eseguiti verificando la conformità al progetto approvato ed alle eventuali prescrizioni.

CAPO II

Art. 8) Finanziamenti per manutenzione ordinaria

L'Amministrazione può contribuire alla manutenzione delle strade vicinali o su istanza dell'unico proprietario o dei 2/3 dei proprietari dei fondi contermini a seguito di costituzione di consorzio.

La contribuzione può consistere in un contributo economico, in analogia al disposto di cui all'art. 3 D.Lgt. 1446/1918, oppure con la fornitura dei materiali necessari alla manutenzione (materiali inerti stabilizzato, ghiaie e pietrisco) in quantità tale che il suo valore sia pari al contributo dovuto dal Comune. In tale ultima ipotesi il trasporto e la stesa del materiale sarà a carico del proprietario o dei frontisti. Il contributo comunale può consistere anche con una collaborazione nella posa in opera.

L'Amministrazione può contribuire, con le modalità di cui al comma precedente, alla manutenzione delle strade vicinali di interesse pubblico, anche d'ufficio, tenuto conto di procedure caratterizzate da criteri di trasparenza e imparzialità.

Art. 9) Finanziamenti per manutenzione straordinaria (o ripristino)

Gli interventi di carattere straordinario su strade vicinali, causati da eventi calamitosi o abbandono, possono essere finanziati dall'Amministrazione se:

- a) l'interesse pubblico è prevalente;
- b) l'intervento è di urgenza o di somma urgenza ai sensi degli articoli 146 e 147 del D.P.R. 554/99 ;
- c) la quota massima è del 50 % del totale importo (escluso IVA) - rifacimento ponti o altri manufatti, sistemazione frane, pavimentazioni, ecc. ecc.

I finanziamenti sostenuti per la manutenzione straordinaria implicano il completo esonero dalla partecipazione alle spese di manutenzione ordinaria per un periodo minimo pari alla somma dei contributi ordinari che siano equivalenti al costo dell'intervento straordinario sostenuto.

CAPO III



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

Art. 10) Limitazioni alla circolazione veicolare

Nelle strade vicinali, come disciplinate dal presente regolamento, esterne dai centri urbani, avuto riguardo alla struttura e all'uso stradale delle stesse, la circolazione di determinati tipi di veicoli può essere vietata qualora il transito possa causare deterioramento della sede stradale stessa, con conseguente compromissione dell'uso e della sicurezza del pubblico transito.

Le suddette limitazioni saranno istituite ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni e rese note tramite apposizione di segnaletica stradale a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.

Le spese relative alle limitazioni concorrono a formare la quota massima eventualmente dovuta dall'Amministrazione Comunale.

Art. 11) Temporanee autorizzazioni in deroga

I proprietari di fondi limitrofi alle strade vicinali, i soggetti che su detti fondi vantano diritti reali ovvero i soggetti che l'amministrazione ritenga abbiano un interesse pubblico prevalente, qualora sulla stessa strada siano state istituite limitazioni alla circolazione veicolare di cui al precedente articolo, possono richiedere l'autorizzazione al transito in deroga ai medesimi divieti o limitazioni.

Le richieste di cui sopra dovranno essere indirizzate al Comandante del Servizio Polizia Municipale e al Responsabile del Servizio Tecnico (nr. 7) con le indicazioni dei veicoli che dovranno transitare (marca, modello, targa, portata complessiva a pieno carico) nonché la precisa indicazione del tratto di strada da percorrere.

Alla suddetta richiesta dovrà inoltre essere allegata ricevuta di versamento presso la Tesoreria Comunale di Greve in Chianti di una cauzione determinata in base ai metri lineari di percorrenza della strada medesima, come meglio specificato all'articolo che segue, e per ciascun veicolo per il quale si richiede l'autorizzazione a transitare in deroga ai divieti istituiti.

Il Comandante del Servizio Polizia Municipale, rilascerà l'autorizzazione in deroga, acquisito il parere del Responsabile del Servizio Tecnico (nr. 7).

La suddetta autorizzazione ha validità pari a mesi 3 (tre) dalla data del rilascio e potrà essere rinnovata su richiesta dell'interessato.

Art. 12) Determinazione della cauzione

Il deposito cauzionale di cui al precedente articolo garantisce il ripristino immediato di danni eventualmente prodotti a causa del passaggio dei veicoli il cui transito è stato autorizzato in deroga.

L'ammontare della cauzione è determinato nella somma pari a 10,00 (dieci) Euro per ciascun veicolo e per ogni metro lineare di strada vicinale interessata al transito con la misura minima di 500 (cinquecento) Euro.

La cauzione rimarrà a disposizione dell'Amministrazione comunale per tutta la durata della autorizzazione e sarà svincolata il mese successivo alla scadenza previa verifica che il transito avvenuto non ha determinato danni alla struttura stradale.

Art. 13) Obblighi del soggetto autorizzato in deroga

Il soggetto a cui viene rilasciato l'autorizzazione in deroga di cui al precedente art. 11 del presente regolamento, è responsabile dei danni provocati alla struttura stradale a seguito del transito (intendendo per struttura stradale sia la sede stradale che le sue pertinenze) ed ha l'obbligo di provvedere a propria cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni che saranno impartite dal Responsabile del Servizio Tecnico (nr. 7) indipendentemente dalla esistenza della cauzione.

Qualora si dovessero verificare danneggiamenti alla struttura stradale, il soggetto autorizzato al transito deve darne immediata comunicazione al Comandante del Servizio Polizia Municipale e al Responsabile del Servizio Tecnico (nr. 7), segnalando contestualmente l'eventuale pericolo determinatosi per la pubblica circolazione.

Qualora gli eventuali danni arrecati alla sede stradale non siano stati tempestivamente comunicati alla Polizia Municipale e al Responsabile del Servizio Tecnico (nr. 7), ovvero non vengano ripristinati tempestivamente secondo le indicazioni fornite, ovvero i danni emergano successivamente in fase di verifica svolta dalla amministrazione ai fini dello svincolo della cauzione, il Servizio Polizia Municipale provvederà a redigere verbale e effettuare le segnalazioni dovute ai sensi del vigente codice della strada .



CAPO IV

Art. 14) Obblighi dei frontisti e sanzioni

I proprietari dei fondi hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo tale da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono ovunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria

I proprietari dei muri e fabbricati fronteggianti le strade di cui al presente regolamento sono tenuti a conservarli in modo tale da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade e relative pertinenze

I proprietari dei fondi fronteggianti le strade di cui al presente regolamento devono mantenere le ripe sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art 30 del codice della strada, scoscendimenti del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale e dei canali di scolo in modo da prevenire la caduta di massi, terra, fango o altro materiale sulla strada.

I proprietari di accessi ai fondi e fabbricati devono formare e mantenere gli opportuni "tombamenti" sui fossi laterali senza alterare la sezione della strada, né il suo piano viabile. Le diramazioni di tali accessi devono essere costruite e mantenute con materiale di buona consistenza, tali da impedire lo scolo di acque e fango sulla strada.

E' fatto altresì obbligo di condurre le acque superficiali nei fossi delle strade provvedendo alla conservazione del fosso stesso

Le aree, in ogni loro estensione prospiciente la strada, devono essere mantenute in piena conformità alle esigenze e disposizioni in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico, sgombre da materiali vari o comunque non attinenti all'uso previsto: vegetazione infestante, sterpaglie e rovi.

Le arature e le altre lavorazioni agricole devono essere effettuate ad una distanza di mt. 3,00 dal ciglio della strada onde garantire:

- i. la manovra delle macchine operatrici al di fuori della sede stradale;
- ii. la stabilità della ripa o del muro a secco, anche se di proprietà del frontista.

Se le arature e le altre lavorazioni agricole vengono effettuate in prossimità di muro a secco non prospiciente la strada di proprietà del frontista, la distanza può essere di mt. 1,00.

Art. 15) Sanzioni

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e, in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio ad effettuare i lavori, a spese dell'inadempiente, previa diffida ad adempiere, notificata al privato e ai frontisti entro trenta giorni dall'accertamento della violazione.

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli uffici ed agenti di Polizia Municipale.

Le violazioni di cui all'articolo 14, commi 1-2-3 e 5 comma sono sanzionate rispettivamente dagli articoli 29, 30,31 e 32 del DLgs 285/92.

La violazioni di cui all'articolo 14, commi 4, 6 ,7 e 8 del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00.

Oltre al pagamento della sanzione prevista, l'Amministrazione Comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Art. 16) Esclusioni

Le strade che risultano dalle mappe catastali quali strade (comunali e vicinali) di uso pubblico e che sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento, perché non ricomprese nell'apposito elenco sono soggette al regime giuridico delle strade *campestri* agrarie, ed alle tutele e vincoli previsti dal diritto privato in tema di servitù e passi e del governo del territorio secondo il vigente strumento urbanistico.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

Art. 17) Efficacia

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio.